

## ALCUNE NOTE SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONI INTELLETTUALI

di *Angela Eleonora Fabiano* (\*)

*Abstract:* L'indagine si propone di esaminare le nuove regole sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (come previste dalla legge del 23 settembre 2025, n. 132), con particolare riferimento all'esercizio delle professioni intellettuali. Queste ultime sono oggetto da più di mezzo secolo di un processo di aggiornamento delle relative modalità operative, in linea con il quale si pone anche la previsione della possibilità di accesso alle nuove tecnologie. Tuttavia, la peculiare natura della prestazione resa dal professionista intellettuale e dell'opera creata nell'esercizio della stessa, pongono delicati problemi applicativi. L'esame delle nuove regole è dunque preordinato a verificare se le stesse siano idonee ad assicurare un utilizzo virtuoso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti intellettuali, che tenga fermi i caratteri precipui delle attività professionali e che si ponga in armonia con l'impianto dell'ordinamento delle professioni intellettuali, quale risulta dalle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

*The research focuses on the regulation of the use of artificial intelligence systems, (as set forth in Law no. 132 of September 23, 2025), with particular attention to the practice of intellectual professions. For over half a century, these professions have been subject to a process of updating their operating procedures, which also includes the provision of access to new technologies. However, the specific nature of the services provided by intellectual professionals and the services created in their practice, pose delicate application issues. The examination of the new rules is therefore aimed at verifying whether they are suitable for ensuring the virtuous use of artificial intelligence systems by intellectual professionals, while preserving the characteristics of professional activities and harmonizing with the legal framework for intellectual professions, as set forth in the provisions of the Civil Code and special laws.*

**Sommario:** 1. *Premessa: l'uso dell'intelligenza artificiale nel prisma dell'“industrializzazione” delle professioni intellettuali. Un'ipotesi interpretativa.* – 2. *Il quadro normativo di riferimento: la disciplina comunitaria e nazionale.* – 3. *I confini dell'indagine: la nozione di intelligenza artificiale e di professione intellettuale all'attenzione del legislatore.* – 4. *La rilevanza della disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale in relazione all'ordinamento comunitario e nazionale delle professioni intellettuali.* – 5. *L'incidenza delle nuove regole sull'identificazione dei caratteri peculiari delle professioni intellettuali nel sistema economico attuale.*

1. *Premessa: l'uso dell'intelligenza artificiale nel prisma dell'“industrializzazione” delle professioni intellettuali. Un'ipotesi interpretativa*

La legge del 23 settembre 2025, n. 132 – contenente “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” – all'esito di un diffuso dibattito sull'uso opportuno dei sistemi di intelligenza artificiale nei diversi settori del sapere umano e del lavoro (1), sulla scia e nella cornice della normazione comunitaria in materia, preordinata a regolamentare “lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione” (2), introduce nell'ordinamento italiano “principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” (così l'art. 1) Agli articoli (contenuti nel capo I) nei quali vengono indicati i “principi e finalità” della legge in esame, seguono le “disposizioni di settore”, racchiuse nel capo II, preordinate ad individuare le modalità e gli obiettivi dell'utilizzo dei “sistemi di intelligenza artificiale” in ambito sanitario (artt. 7, 8 e 10), in materia di lavoro (artt. 11 e 12), nella pubblica amministrazione (art. 14), nell'attività giudiziaria (art. 15) nonché, con riferimento all'oggetto precipuo della nostra indagine, “in materia di professioni intellettuali” (art. 13).

Sebbene in astratto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni intellettuali possa apparire antitetico rispetto alle caratteristiche ontologiche delle stesse, l'espressa legittimazione all'applicazione di questa particolare modalità operativa nella materia che ci occupa non deve destare meraviglia ed anzi, come si cercherà di dimostrare, rappresenta l'atto ultimo e forse non finale di quell'iter di “industrializzazione” delle professioni intellettuali che, avviato nella seconda metà del secolo scorso, è ad oggi non ancora concluso.

In proposito ricorderemo che già all'indomani dell'introduzione nella cornice del Codice civile di una disciplina *ad hoc* per il contratto d'opera intellettuale, come specie del *genus* contratto d'opera, nonché delle professioni intellettuali

(\*) A.E. Fabiano è ricercatrice presso il Dipartimento di economia e finanza dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro.

(1) Ricorderemo in proposito che la regolamentazione vera e propria dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con la previsione di obblighi e regole giuridiche determinati, è stata preceduta dall'individuazione di una serie di principi etici e comportamentali, inseriti in atti di *soft law* che, sebbene privi di efficacia vincolante, hanno contribuito in maniera importante alla formazione di un *favor* rispetto a queste nuove tecnologie, concorrendo a fugare, almeno in parte, i dubbi circa gli effetti dannosi e distorti che le stesse possono generare. A tale proposito si consideri la ricognizione delle diverse iniziative “para-normative” compiuta da G. Barone, *La regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale: è “corsa agli armamenti”*, in *Dir. pen. e proc.*, 2024, 992-993.

(2) Così il Considerando n. 1 del Regolamento (UE) 2024/1689, del 13 giugno 2024.

come specie del lavoro autonomo, era emersa tra i professionisti l'esigenza di accedere a forme di esercizio della propria attività che ne salvaguardassero la competitività, pur nel rispetto dei caratteri peculiari della prestazione resa. In altri termini, il processo di "mercantilizzazione" delle professioni, derivante dall'affermarsi di modalità nuove di esercizio delle stesse, nonché dal crescente numero di professionisti presenti sul mercato (3), aveva ingenerato nel sistema economico e sociale ma anche giuridico delle professioni intellettuali la consapevolezza che, per rendere l'esercizio delle stesse efficiente e concorrenziale l'apporto personale del prestatore d'opera intellettuale non era più sufficiente, se pure comunque necessario.

Tramontata così l'idea che il prototipo di professionista potesse essere esclusivamente quello del "professionista gentiluomo" (4) sul quale il legislatore del '42 aveva modellato la disciplina codicistica del contratto d'opera intellettuale, nel corso del tempo si è affermata in modo sempre più diffuso l'idea che la prestazione derivante (prevalentemente se pure non esclusivamente) dal suddetto contratto (5), dovesse essere resa accedendo a strumenti operativi ed organizzativi mutuati dal mercato dei servizi *tout court* e in larga parte propri dell'esercizio dell'attività economica di impresa. Di qui l'abrogazione del solo art. 2 della l. n. 1815/1939 (per effetto della previsione dell'art. 24 della l. 7 agosto 1997 n. 266) e poi dell'intero provvedimento (art. 10, c. 1, l. 12 novembre 2011, n. 183); l'introduzione della società tra avvocati (art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96); l'istituzione, ai fini dell'esercizio in forma associata delle professioni ordinistiche, della società tra professionisti (art. 10, c. 3, l. n. 183/2011); la legittimazione all'esercizio in forma associata, oltre che individuale, delle professioni non organizzate in ordini o collegi (art. 1, c. 5, l. 14 gennaio 2013, n. 4); ed infine la previsione della possibilità per i professionisti intellettuali di accedere alle forme di aggregazione identificate dall'art. 12 della l. 22 maggio 2017, n. 8 (c.d. *Iobs Act* degli autonomi), e quindi di optare per costituzione di "reti di esercenti la professione", "di consorzi stabili professionali" e di "associazioni temporanee professionali".

D'altro canto, però, al fine di fornire ai professionisti intellettuali strumenti validi di contrasto della condizione di "debolezza strutturale e vulnerabilità" nella quale possono versare (6) e, al tempo stesso, di consentire che l'esercizio delle attività professionali fornisca quell'"apporto alla salute, ai servizi per il pubblico, alla tutela dei diritti dei cittadini e alla prosperità economica" cui le stesse sono naturalmente vocate (7), è emersa da tempo l'esigenza di aggiornare le modalità di prestazione, anche in forma individuale, dell'opera intellettuale, utilizzando in modo appropriato le nuove tecnologie messe a servizio di qualsivoglia attività economica e quindi disponibili anche per l'esercizio delle professioni intellettuali (8).

È in questa ottica che assume rilevanza la disciplina comunitaria e nazionale di recentissima introduzione che ci apprestiamo ad esaminare, con l'obiettivo di verificare, in esito della nostra indagine, se ed in quale misura la legittimazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni intellettuali, abbia inciso sui caratteri particolari che alle stesse vengono tradizionalmente attribuiti e che rappresentano la ragion d'essere, all'interno del sistema del codice civile, delle regole sotto alcuni aspetti peculiari in rapporto a qualsivoglia altra forma di lavoro autonomo e comunque diverse rispetto ai principi che sovrintendo all'esercizio dell'attività economica di impresa (art. 2238 c.c.).

## 2. Il quadro normativo di riferimento: la disciplina comunitaria e nazionale

Sebbene oggetto della nostra indagine sia la regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni intellettuali, come prevista dalla normativa nazionale e quindi dalla l. n. 132/2025, non si può prescindere da un esame dell'impianto complessivo del Regolamento (Ue) 2024/1689, del 13 giugno 2024 (noto come *AI Act*), posto che le regole in esso contenute rappresentano il punto di riferimento imprescindibile e la cornice entro cui collocare la legislazione apprestata dai diversi Stati (9). Quanto ai principi ispiratori della disciplina comunitaria, come

(3) Il dato è posto in luce da M. Rabitti, *Il contratto d'opera intellettuale*, in P. Serena (a cura di), *I contratti di collaborazione*, in P. Rescigno, E. Gabrielli (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, Giappichelli, 2011, 765. In senso conforme M. Bussoletti, *Società di professionisti*, in *Enc. del diritto*, Milano, Giuffrè, 1990, 1073 ss., sottolinea l'intervenuta "patrimonializzazione delle professioni intellettuali intesa come dato sociologico".

(4) L'espressione è di M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, Torino, Giappichelli, 2006, il quale evidenzia la sempre più diffusa tensione tra la dimensione del professionista intellettuale "depositario di saperi esclusivi da elargire in modo disinteressato ed altruistico per la risoluzione dei problemi" e la sempre più diffusa condizione di "mercante" alla ricerca di profitto. All'A. si deve anche un'attenta analisi storica del mondo delle professioni intellettuali e del processo di profondo mutamento che le ha caratterizzate, nel suo svolgersi in una dimensione sociale, economica e giuridica.

(5) Sul punto si tornerà nel par. 4.

(6) Per una ricognizione delle "nuove povertà" e delle condizioni di "vulnerabilità" sociale ed economica che sempre più diffusamente sono ravvisabili tra gli esercenti le professioni intellettuali, v. F. Carroccia, *Nuove povertà, vulnerabilità sociale e professioni intellettuali: fatti non foste a viver come poveri?*, in *Nuova giur. civ.*, 2022, 1356 ss.

(7) V. in proposito le raccomandazioni contenute nel *Parere sul "Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020"*, in *Gue*, 16 luglio 2014.

(8) Il dato è messo chiaramente in luce da G. Verna, *La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2014, 4, 724 ss.

(9) L'apporto della letteratura all'interpretazione delle regole contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 è al momento piuttosto circoscritto. Si segnalano, senza pretesa di completezza, V. Tenore, *Riflessioni sulle diverse questioni giuridiche ed esistenziali derivanti dal crescente utilizzo di intelligenze artificiali*, in *Dir. rel. ind.*, 2024, 667; B. Marchetti, *Intelligenza artificiale, poteri pubblici e rule of*

indicato nel Considerando n. 1, scopo del regolamento “è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione”. Segnatamente, la regolamentazione dei possibili utilizzi dei sistemi di intelligenza artificiale (10), è preordinata alla prevenzione dagli effetti nocivi che ne possono derivare nonché ad assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vada di pari passo con l'innovazione.

Il sistema normativo previsto in sede comunitaria è per così dire di tipo preventivo (11) nella misura in cui, individuato *ab origine* il genere di rischio cui i sistemi di IA, nelle loro diverse modulazioni, posso dare origine e l'entità del rischio stesso, vengono individuate le condizioni cui è subordinato il legittimo impiego degli stessi ovvero, laddove l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione lo richieda, se ne vieta l'utilizzo. Prescindendo in questa sede dall'analisi specifica della normazione del profilo suddetto, sembra ~~piuttosto~~ conveniente focalizzare l'attenzione sul principio di fondo che guida il legislatore comunitario, così come ripetutamente indicato nei “Considerando” del regolamento in esame: in particolare, “come prerequisite, l'IA dovrebbe essere una tecnologia antropocentrica” e quindi “fungere da strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani” (Considerando n. 6). In altri termini, nella consapevolezza dei benefici di tipo “economico, ambientale e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e sociali” che conseguono dall'impiego dei sistemi di IA (Considerando n. 4), il legislatore comunitario prescrive che l'intelligenza artificiale sia posta a servizio dell'uomo onde evitare che gli innegabili vantaggi che l'applicazione della stessa può generare, siano inficiati dai rischi che l'uso improprio della nuova tecnologia può generare, con riferimento ai diritti fondamentali degli individui che se ne avvalgano o nei confronti dei quali vengano resi determinati servizi.

Orbene il legislatore comunitario, allo scopo di individuare un complesso di norme armonizzate da applicare in tutti i settori in cui è astrattamente ipotizzabile l'uso di dispositivi intelligenti e di creare quindi un “quadro giuridico uniforme”, ha scelto di utilizzare la fonte normativa del regolamento, che ~~com'è noto~~ per sua natura non richiede l'adozione di un provvedimento nazionale di recepimento (12); in questo modo si è inteso garantire non solo l'uniformità delle regole vigenti nell'Unione ma anche l'immediatezza di applicazione delle stesse.

Ciò non toglie, però, che i diversi Stati hanno l'obbligo di adeguare la loro legislazione ai principi fissati nell'*AI Act*. Ed infatti il legislatore italiano, che peraltro è stato tra i primi a prevedere una disciplina nazionale nella materia che ci occupa, con l'obiettivo non già di sovrapporsi alle disposizioni del regolamento comunitario, quanto piuttosto “di accompagnare il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno” (13), in prima battuta nell'art. 1, c. 2, l. n. 132, chiarisce che le disposizioni della legge stessa “si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (Ue) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”. Parimenti viene ribadita la “dimensione antropocentrica” nella quale devono collocarsi le regole a presidio dell'utilizzo “corretto, trasparente e responsabile” dell'intelligenza artificiale, onde “coglierne le opportunità”, governando i rischi economici e sociali che la stessa può generare e, al tempo stesso, gestendo l'impatto che può determinarsi sui “diritti fondamentali” nonché sulle libertà previsti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea.

Peraltro, la *ratio* del sistema di regole poste dal legislatore nazionale e che, come vedremo, sottende anche la disciplina della fattispecie che specificamente ci occupa e quindi, le disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti intellettuali, è quella di porre l'autodeterminazione umana al centro di ogni attività che riguardi lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. In questo modo – si chiarisce ancora nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1146 – ovvero ponendo al centro dello sviluppo e della concreta applicazione dei modelli di IA “il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo”, è possibile assumere decisioni consapevoli, che consentono di “realizzare un risultato vantaggioso per la società”. Ne consegue quindi la previsione di un sistema normativo fondato su un duplice approccio: da una parte, la promozione di un utilizzo

---

law, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2024, 50 ss.; per un esame delle disposizioni del Regolamento UE in relazione alla normativa nazionale contenuta nel disegno di legge sull'IA, con particolare riferimento alle regole in materia di lavoro, v. M. Biasi, *Il lavoro nel disegno di legge governativo in materia di intelligenza artificiale: principi, regole, parole, silenzi*, in *Dir. rel. ind.*, 2024, 642 ss.

(10) Un'elencazione che sembrerebbe non esaustiva ma meramente esemplificativa dei suddetti ambiti di applicazione dei sistemi di IA è contenuta nel Considerando n. 4.

(11) V. Tenore, *op. cit.*, 671, ritiene che la scelta di un “approccio basato sul rischio con una regolamentazione *ex ante* teso alla riduzione del rischio”, sia motivata dalla “complessità tecnica dei sistemi di IA” e “dai costi dei giudizi per il danneggiato” che, evidentemente, “potrebbero costituire un serio ostacolo a forme di tutela risarcitoria *ex post*”.

(12) È interessante evidenziare come l'opzione in favore del regolamento in luogo della direttiva si ponga in linea con le indicazioni contenute nel rapporto Letta, del 18 aprile 2024, dal titolo “*Much more than a market: speed, security, solidarity. Empowering the single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all UE citizens*”. In particolare, evidenziata nella semplificazione del quadro normativo una condizione essenziale in vista della realizzazione del Mercato Unico, si sottolinea “l'importanza fondamentale dei regolamenti come pietra angolare per il raggiungimento dell'armonizzazione di regole in tutto il Mercato Unico”. In considerazione di tanto, aggiunge il rapporto, “le istituzioni dell'Ue dovrebbero dare inequivocabilmente priorità all'uso dei regolamenti nella formulazione delle norme vincolanti del Mercato Unico”.

(13) Così la Relazione di accompagnamento al d.l. n. 1146, presentato al Senato della Repubblica il 20 maggio 2024, in <www.senato.it>.

corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, in una dimensione antropocentrica, per coglierne pienamente le importanti opportunità (art. 1, c. 1); dall'altra, la necessaria vigilanza sui potenziali rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali (art. 1, c. 2).

Resta a questo punto da verificare come queste indicazioni di principio vengono declinate nella regolamentazione dell'utilizzo della nuova tecnologia nell'esercizio delle professioni intellettuali. A tale scopo, preliminarmente, dovremo muoverci sul piano della nomenclatura e stabilire in quale accezione le espressioni "sistemi di intelligenza artificiale" e "professioni intellettuali" vengono in considerazione nella fattispecie che ci occupa.

### 3. I confini dell'indagine: la nozione di intelligenza artificiale e di professione intellettuale all'attenzione del legislatore

Quanto al primo dei termini della relazione che intendiamo analizzare, nel linguaggio comune per "intelligenza artificiale" si intende la "disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer". D'altro canto, però, è agevole rinvenire una definizione per così dire tecnica di "sistema di intelligenza artificiale" nell'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 – cui rinvia l'art. 2, c. 1, l. n. 132/2025 – a norma del quale per "sistema di IA" si intende "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".

Al fine di fornire un'interpretazione autentica della nozione suddetta e quindi, nell'intento di descrivere in modo puntuale le caratteristiche dei sistemi di intelligenza artificiale e delle modalità di interazione degli stessi con l'esercizio delle attività umane di qualsivoglia tipo e natura, la Commissione europea ha formulato una comunicazione, del 29 luglio 2025, contenente "orientamenti della Commissione sulla definizione di sistema di intelligenza artificiale stabilita dal regolamento (Ue) 2024/1689 (regolamento sull'IA)". Caratteristica precipua della nuova tecnologia è quella di fondarsi su un "*sistema automatizzato*", nella misura in cui per il suo funzionamento richiede l'impiego di macchine, che comprendono componenti sia *hardware* che *software* che consentono il funzionamento del sistema di IA. Quest'ultimo opera con "*livelli di autonomia variabili*", in rapporto al coinvolgimento umano e all'intervento umano; nelle possibili interazioni uomo macchina figurano, da un lato, i sistemi progettati per svolgere tutti i compiti con funzioni azionate manualmente, dall'altro, i sistemi in grado di funzionare senza alcun coinvolgimento o intervento umano, vale a dire in modo completamente autonomo. A seconda del grado di autonomia del sistema di IA si possono palesare rischi più o meno intensi e dunque esigenze di sorveglianza umana aggiuntive.

Altra peculiarità di un sistema di IA è quella di "*poter presentare adattabilità dopo la diffusione*", ovvero di poter eventualmente (ma non necessariamente) modificare il proprio comportamento dopo la diffusione. In altri termini, i sistemi che presentano il requisito in oggetto, possono "cambiare comportamento durante l'uso". In siffatta ipotesi il nuovo comportamento del sistema adattato potrà produrre risultati diversi dal sistema precedente, pur in presenza degli stessi *input*.

I sistemi di IA si contraddistinguono altresì, per gli *obiettivi, impliciti o espliciti*, che sono necessariamente sottesi agli stessi e che ne possono influenzare il funzionamento. Inoltre, come chiarito nel considerando n. 12 del regolamento sull'IA, caratteristica fondamentale dei sistemi di IA è la loro *capacità inferenziale*. Tale requisito si riferisce al processo di ottenimento degli *output*, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali, nonché alla capacità dei sistemi di IA di ricavare modelli o algoritmi, o entrambi, da *input* o dati. Ne consegue quindi che i sistemi di IA hanno la capacità di generare, durante il loro utilizzo, *output* sulla base di *input*. Naturalmente è nella fase di costruzione dei sistemi stessi che si dovranno utilizzare tecniche di IA che consentono l'"inferenza" e che, quindi, si potranno concretizzare, tanto in "approcci di apprendimento automatico che imparano dai dati come conseguire determinati obiettivi" quanto "in approcci basati sulla logica e sulla conoscenza che traggono inferenze dalla conoscenza codificata o dalla rappresentazione simbolica del compito da risolvere".

Dalle indicazioni normative e dalla descrizione della nozione di "sistemi di IA" che la Commissione ha ritenuto di dover fornire al fine di renderne più agevole la comprensione, emerge in modo chiaro come, se pure l'interprete abbia a disposizione dei dati certi in tema di definizione della fattispecie concreta cui applicare la nuova disciplina Comunitaria e nazionale tuttavia, specie nella veste di giurista, trova davanti a sé un percorso articolato ed accidentato nella misura in cui deve imparare a conoscere e comprendere delle tematiche ontologicamente molto distanti dalla sfera del diritto.

D'altro canto, non meno complesso appare l'iter interpretativo di determinazione dei contorni della figura di "professionista intellettuale", cui è oggi consentito fare uso dei sistemi di intelligenza artificiale, stante ancora una volta, anche nelle disposizioni oggetto della nostra analisi, l'assenza di un'espressa definizione. L'art. 13, c. 1, l. n. 132/2025 si limita infatti a stabilire che "l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". Rinviando al paragrafo che segue l'esame delle condizioni la cui ricorrenza rende legittimo l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti intellettuali, in prima battuta si pone

la necessità di verificare quale tra le diverse possibili nozioni di professioni e di professionista sia stata presa in considerazione nella norma in commento (14).

Il primo dato che emerge dalla semplice lettura della stessa è il riferimento ad una “attività professionale”, che deve essere svolta in adempimento di un’obbligazione che trova la propria fonte in un “contratto d’opera intellettuale”; ne consegue dunque l’esigenza di chiarire rispettivamente a quale tipo di attività il legislatore ha inteso fare riferimento utilizzando l’espressione “attività professionale” e quali sono gli elementi caratterizzanti il contratto d’opera intellettuale in esecuzione del quale può essere svolta la prestazione cui il legislatore facoltizza l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

Quanto al primo profilo, se si pone mente all’uso che dell’espressione “professione” si rinviene nelle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, viene in luce una valenza “descrittiva e polivalente” della stessa, condizione che si enfatizza ulteriormente, se associata all’aggettivo “intellettuale” (15). Ed infatti volta a volta, alternativamente o anche simultaneamente, gli interpreti hanno focalizzato l’attenzione sul carattere della “professionalità”, intesa come “continuità e stabilità dell’attività” (16), ovvero sulla “discrezionalità e personalità della prestazione” (17); oppure ancora hanno stigmatizzato l’intrinseca “libertà” o “liberalità” dell’attività professionale”, da intendersi come “libertà di essenza e di fini di un’attività destinata ad altri, e socialmente rilevante [...]” (18), nonché, con prevalenza di consensi, hanno identificato l’elemento caratterizzante l’attività del professionista nella “intellettualità” della prestazione, variamente declinata.

Pertanto, se poniamo attenzione alla formulazione del comma 1 dell’art. 13, sembrerebbe potersi dedurre l’intenzione del legislatore di riferire la disciplina in commento esclusivamente a quelle attività che, caratterizzate dalla “prevalenza del lavoro intellettuale”, trovano la propria fonte nel contratto d’opera intellettuale, al quale evidentemente si riconoscono caratteristiche peculiari tanto rispetto al contratto d’opera *tout court*, quanto al rapporto di lavoro in generale. In proposito vale la pena ricordare che nel codice civile la disciplina del contratto d’opera intellettuale è contenuta nel titolo III “del lavoro autonomo”, del libro V “del lavoro”, di talché è agevole rilevare che il legislatore inquadra le professioni intellettuali nel più ampio *genus* del lavoro autonomo (19); peraltro, mentre il capo I del titolo III è dedicato al contratto d’opera, il capo II al contratto d’opera intellettuale che quindi del primo rappresenta una *species* o una categoria.

La suddetta sistemica è evidentemente saldamente presente nella regolamentazione della fattispecie che ci occupa visto che, accanto alle “disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro” – segnatamente quelle contenuto nell’art. 11 – è prevista una norma *ad hoc* per quella particolare forma di lavoro, vale a dire quella resa dal professionista, che si caratterizza per la prevalenza del carattere intellettuale della prestazione. Ebbene, le regole che sovrintendono all’impiego dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro sono funzionali ad “accrescere le qualità delle prestazioni lavorative”; ad assicurarne un utilizzo “sicuro, affidabile e trasparente”, che non si svolga in contrasto

(14) La “polisemia” del termine “professione intellettuale” viene in luce sia con riferimento alle disposizioni del codice civile, sia nel rapporto tra queste ultime e le disposizioni comunitarie. Fra gli interpreti che hanno stigmatizzato il suddetto profilo cfr. *ex multis*, M. Bandiera, *Commento all’art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali*, in *Commentario del Codice Civile. Dell’impresa e del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2014, IV, 427; G. Carraro, *Riflessioni su professione forense, liberalizzazione dei compensi e disciplina contrattuale*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 168; di significato “non univoco” nel linguaggio giuridico delle espressioni “professionista”, “professione *et similia*”, parla anche R. Salomone, *Le libere professioni intellettuali*, Padova, Cedam, 2010, 12. Evidenzia l’incidenza delle regole comunitarie sulla pluralità di significati dell’espressione “professioni intellettuali” D. Poletti, *Il contratto d’opera intellettuale ancora alla ricerca di identità*, in <www.juscivile.it>, 2016, 6, 490-491.

(15) Così, A. Perulli, *Il Lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali*, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), *Trattato dir. civ. comm.*, Milano, Giuffrè, 1996, vol. XXVII, t. 1, 352. In senso conforme R. Scognamiglio, *Personalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni*, in *Dir. fam. pers.*, 1973, 803, stigmatizza la valenza “empirica ed approssimativa, sia nel sostantivo adoperato, che per la sua aggettivazione”, dell’espressione “professioni intellettuali”.

(16) Così, G. Musolino, *Contratto d’opera professionale*, in P. Schlesinger (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2009, 5.

(17) La tesi indicata è sostenuta da C. Lega, *Le libere professioni intellettuali*, Milano, Giuffrè, 1950, 283 ss. ma contraddetta da F. Santoro Passarelli, *Professioni intellettuali*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, Giappichelli, 1967, vol. XIV, 23 ss., in considerazione del fatto che la ricorrenza dei caratteri indicati e quindi della “discrezionalità” e “personalità” nella prestazione resa è riscontrabile non solo in modo esclusivo con riferimento al contratto d’opera intellettuale, ma anche in esecuzione del contratto d’opera in generale. Peraltro, aggiunge C. Ibba, *La categoria “professione intellettuale”*, in C. Ibba, D. Latella, P. Piras, P. De Angelis, C. Macri (a cura di), *Le professioni intellettuali*, Torino, Giappichelli, 1987, 16, “la discrezionalità e la personalità [...] sembrano esprimere momenti della *disciplina*, e non della *fattispecie*, delle attività professionali intellettuali”.

(18) Così R. Scognamiglio, *op. cit.*, 806.

(19) Come puntualizzato da C. Assanti, *Le prestazioni intellettuali e il contratto d’opera*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di Diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2001, II ed., vol. XV, t. 1, 839, la disciplina delle professioni intellettuali è collocata nel sistema di regole del lavoro autonomo nella sua interezza, al fine di tracciare la netta distinzione, voluta dal legislatore, tra professioni intellettuali e impresa. D’altro canto, rileva C. Ibba, *op. cit.*, 11, posto che nessuna delle norme dedicate al contratto d’opera intellettuale dà una definizione di “professione intellettuale”, sarà compito dell’interprete scoprire “in che cosa la *species* si identifichi all’interno del *genus*”. Peraltro, aggiunge M. Bandiera, *op. cit.*, 499, il capo II è dedicato nominalmente al contratto d’opera intellettuale, ma contiene altresì norme riferite alle professioni intellettuali. Si tratta quindi di una disciplina che, “come una sorta di Giano bifronte, ha un doppio oggetto” (423), l’attività professionale – se si guarda alle disposizioni degli artt. 2229, 2231 e 2238 c.c. – e il contratto stipulato dal prestatore d’opera intellettuale.

con la dignità umana e che preservi la riservatezza dei dati personali, nonché a garantire “l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore”, senza che si attui alcuna forma di discriminazione.

Le previsioni contenute nell’art. 13 sembrano invece sottendere obiettivi diversi, nella misura in cui sono preordinate a preservare le professioni intellettuali da un utilizzo delle nuove tecnologie che ne snaturi la funzione e mini il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. È in questa ottica, dunque, che deve essere letto il riferimento espresso a quelle prestazioni di lavoro che si caratterizzano per l’apporto prevalentemente intellettuale del professionista e che sono rese – nella gran parte dei casi ma non esclusivamente, come vedremo nel paragrafo che segue - in esecuzione di un contratto d’opera intellettuale. Quest’ultimo, come specificato da autorevole e risalente dottrina, trova il motivo della sua stipulazione nel possesso, da parte del prestatore d’opera e quindi del professionista intellettuale, “di particolari cognizioni ed esperienze che mentre sono necessario presupposto per il conseguimento di un determinato risultato, mancano al committente” (20).

Ebbene, ai fini dell’esatta determinazione dei confini della fattispecie oggetto della nostra indagine, è possibile formulare una prima importante conclusione: le disposizioni contenute nell’art. 13 della l. n. 132/2025 trovano applicazione ogni qualvolta venga prestata un’attività il cui esercizio presuppone il possesso di particolari competenze tecniche e cognitive, la cui applicazione rende possibile la realizzazione di un’opera, ontologicamente diversa da quella che può essere resa da qualsivoglia lavoratore e le cui caratteristiche, di natura creativa ed ideale, potrebbero essere inficiate o addirittura negate dall’utilizzo improprio dei sistemi di intelligenza artificiale. Di qui, dunque, la previsione di quelle regole che ci apprestiamo ad analizzare che sono evidentemente finalizzate ad assicurare un utilizzo per così dire “virtuoso” dei sistemi di IA da parte dei professionisti intellettuali, ai quali si intende fornire un ulteriore strumento che ne favorisca la competitività, all’interno di un mercato che risulta essere sempre più concorrenziale, tanto in considerazione del numero di operatori presenti quanto con riferimento ai tempi ed alle modalità di erogazione dei “servizi” richiesti.

#### 4. La rilevanza della disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale in relazione all’ordinamento comunitario e nazionale delle professioni intellettuali

In prima battuta deve segnalarsi la previsione di un sistema di norme piuttosto scarno, con il quale sembrerebbe si sia inteso più che altro stigmatizzare l’essenzialità del pensiero critico umano nell’esercizio delle prestazioni intellettuali e l’esigenza che il rapporto fiduciario tra professionista e cliente sia preservato sempre e comunque, nonostante l’impiego delle nuove tecnologie. È in questa ottica che devono essere interpretate rispettivamente la prescrizione dell’utilizzo dei sistemi di IA in modo strumentale e di supporto all’attività tipica del professionista intellettuale (art. 13, c. 1), nonché la previsione dell’obbligo per il professionista di rendere edotto il cliente circa le caratteristiche dei sistemi stessi, utilizzando un “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” (art. 13, c. 2). Resta il fatto però che, in contraddizione con le istanze formulate dai professionisti stessi in seno alla Confederazione italiana delle libere professioni – in occasione del commento al disegno di l. n. 1146 che ha preceduto la l. n. 132/2025 – nell’art. 13 non si specificano i contenuti delle attività strumentali che possono essere svolte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, così come non viene determinata la misura della “prevalenza” che il professionista intellettuale deve garantire nel suo lavoro rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie.

A fronte, dunque, di una disciplina piuttosto stringata e forse un po’ affrettata (21), emerge in modo piuttosto preciso la scelta del legislatore di modulare la nuova disciplina sulle caratteristiche che tradizionalmente connotano le attività professionali e alla cui salvaguardia le regole in commento sono funzionali. A noi sembra infatti che la *ratio* delle disposizioni dell’art. 13 non possa essere identificata esclusivamente nell’esigenza di tenere fede all’impianto “antropocentrico” prescritto dal regolamento Ue 2024/1689 e dal legislatore italiano nell’attuazione dello stesso. Infatti, se pure le disposizioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti intellettuali rappresentano una declinazione dei principi generali posti dall’art. 3, c. 3, e dunque appaiono rispondenti all’esigenza di preservare “l’autonomia del potere decisionale dell’uomo [...] assicurando la sorveglianza e l’intervento umano”, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previsti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea, così come declinati dall’art. 3, c. 1, ciò non toglie che le regole specificamente previste per i professionisti intellettuali assumono una valenza ulteriore, ovvero quella di stigmatizzare la persistenza in capo agli stessi di modelli operativi peculiari in quanto coesenziali alla produzione dell’opera che è loro propria ed alle caratteristiche peculiari del servizio reso. Orbene, come cercheremo di dimostrare, è proprio con riferimento alla descritta scelta normativa che può cogliersi un’ apprezzabile coerenza tra le disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’esercizio delle professioni ed il modello di professionista assunto a tutt’oggi come riferimento nell’ordinamento italiano – tanto nelle disposizioni del codice civile quanto dalla legislazione speciale – nonché nel diritto dell’Unione.

Con riferimento a quest’ultimo profilo ricorderemo che l’equiparazione proposta nell’ordinamento comunitario tra prestazione resa nell’esercizio delle libere professioni e servizi *tout court*, nonché l’assimilazione dell’attività

(20) Così L. Riva Sanseverino, *Del lavoro. Art. 2060-2246*, in A. Scialoja (a cura di) *Commentario del codice civile*, Bologna, Zanichelli, 1962, 775.

(21) Fortemente critica è la posizione di G. Barone, *op. cit.*, 1001, nella valutazione del d.l. n. 1146, i cui contenuti sono stati trasfusi senza sostanziali modifiche nel testo di legge definitivo. In particolare, l’A. palesa il rischio per l’Italia di dotarsi di una “legge anacronistica e inadeguata già al momento della sua entrata in vigore, potenzialmente in grado di aggravare il livello di arretratezza tecnologica della nazione”.

professionale all'attività di impresa, lungi dall'assumere una valenza assoluta e di definizione dei caratteri propri delle professioni, riveste invece una rilevanza circoscritta al diritto della concorrenza (22). È in questa ottica, infatti, che deve essere letta la previsione dell'art. 57, lett. d), Tfu, al pari di quel costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in conformità del quale, qualsivoglia attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato deve essere qualificata come attività economica, con la naturale conseguenza di ascrivere anche i professionisti intellettuali alla categoria degli operatori economici che forniscono servizi al mercato e che operano in regime di concorrenza (23). D'altro canto, però, collocando il suddetto filone normativo e interpretativo nella giusta *sedes materiae* in seno all'ordinamento dell'Unione, è possibile superare le suggestioni che lo stesso genera in tema di qualificazione delle professioni intellettuali, la cui specialità non viene messa in discussione ed anzi ribadita in diversi provvedimenti, tanto di natura programmatica, quanto normativa.

Utili a questo riguardo sono le indicazioni che è possibile rinvenire nel “Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Ruolo e futuro delle professioni nella società civile europea del 2020”: in questo documento infatti, sottolineato “il contributo essenziale” del sistema delle libere professioni alla prestazione di servizi “altamente qualificati”, che “riguardano aspetti essenziali per la vita la salute e i diritti della persona, oppure aspetti economici fondamentali”; e anche chiarito che “il prestatore di tali servizi deve soddisfare requisiti professionali ed etici particolarmente elevati”, viene formulata una “descrizione sociologica” della libera professione, tra le cui caratteristiche precipue viene indicata la “prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale” (24). Pertanto, si chiarisce programmaticamente, obiettivo di ciascuna regolazione deve essere “la garanzia di una prestazione di servizi ad ampio raggio, altamente qualificati e rispondenti a requisiti minimi qualitativi”. In senso omologo è possibile rinvenire nella direttiva 2005/36/Ce – sul riconoscimento delle qualifiche professionali – ulteriori conferme della specialità riconosciuta ai servizi intellettuali e di concetto, che i professionisti rendono “nell'interesse dei clienti e del pubblico”; ed infatti è proprio a salvaguardia dei suddetti interessi e della qualità dei servizi resi, che i professionisti dovranno operare sulla base di pertinenti qualifiche professionali”, “in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente” (25). È di tutta evidenza dunque che, se si aderisce all'interpretazione proposta, la pretesa dicotomia tra normativa nazionale e diritto dell'Unione con riferimento alla regolamentazione della fattispecie che ci occupa, risulta sensibilmente ridotta.

Allo stesso modo, con riferimento all'ordinamento nazionale, l'antitesi tra disciplina codicistica e normazione speciale è più apparente che effettiva nella misura in cui, sebbene i numerosi provvedimenti che si sono avvicendati dalla metà del secolo scorso ad oggi (26), abbiano mutato ed aggiornato radicalmente il novero delle possibili forme di esercizio dell'attività professionale, tuttavia non hanno messo in discussione le caratteristiche peculiari delle professioni come individuate dalle disposizioni in materia di contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 ss.) e di definizione del rapporto tra professioni intellettuali e impresa (art. 2238). Segnatamente, se pure si legittima il professionista ad operare utilizzando quegli strumenti giuridici che sono stati pensati con riferimento all'esercizio dell'attività economica di impresa, anche allo scopo di migliorarne la competitività, e quindi vengono aggiornate le regole che sovrintendono al modo di “fare” le attività professionali, restano fermi i principi che definiscono e determinano il modo di “essere” professionista.

##### 5. L'incidenza delle nuove regole sull'identificazione dei caratteri peculiari delle professioni intellettuali nel sistema economico attuale

La descritta cornice normativa rappresenta dunque il quadro di riferimento in cui si colloca la disciplina prevista dall'art. 13 della l. n. 132/2025, le cui regole appaiono pienamente coerenti con le previsioni del codice civile e, in special modo, con la disciplina del contratto d'opera intellettuale, peraltro espressamente richiamata dalla previsione del comma 1, quale cornice contrattuale entro cui ascrivere la prestazione resa dal professionista “con prevalenza del lavoro intellettuale”. In proposito sembra opportuno ricordare che il contratto d'opera intellettuale, disciplinato nel capo II, titolo III, libro V come specie del contratto d'opera in generale (27), rappresenta la fonte principale ma non esclusiva dell'obbligazione assunta dal professionista intellettuale, potendo quest'ultima derivare da altri contratti o anche non

(22) In linea con l'interpretazione proposta R. Salomone, *op. cit.*, 40, precisa che “compiere l'equazione professionista uguale esercente attività di impresa, sarebbe inesatto”, anche in ragione delle indicazioni che è possibile trarre dall'“intero diritto privato europeo”. Parimenti A. Cetra, *L'impresa e le professioni intellettuali*, in M. Cian (a cura di), *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, Torino, Giappichelli, 2024, 85, qualifica la nozione comunitaria di impresa come una nozione “funzionale all'applicazione di una certa disciplina” e, segnatamente, la disciplina europea della concorrenza.

(23) Cfr. in proposito, Corte giust. Ue, 19 febbraio 2002, C-309/99, caso *Wouters*, in *Foro it.*, 2002, I, 185 ss.; in questo filone interpretativo cfr., altresì, *ex multis*, Corte giust. Cee, 23 aprile 1991, C-41/90, caso *Hofner ed Elser*, *ivi*, 1991, I, 43 ss.

(24) Inoltre, nel parere del Comitato economico e sociale si pone l'accento sulla prevalenza dell'interesse del prestatore a “offrire un'assistenza ottimale rispetto all'interesse a ottenere il massimo guadagno”, nonché sulla “ottemperanza alle regole professionali e deontologiche precise e rigorose”.

(25) Così il Considerando n. 43.

(26) Cfr. la ricognizione proposta nel par. 1.

(27) Stigmatizza la “spiccata e policentrica articolazione” delle fonti di disciplina del contratto d'opera intellettuale, in ragione della presenza di una “regolamentazione ‘multilivello’ del contratto”, che appare essere “estesa e pervasiva”, D. Poletti, *op. cit.*, 496.

avere origine contrattuale (28). Tuttavia, una lettura restrittiva dell'art. 13 che ne circoscriva l'ambito di applicazione alle sole prestazioni rese nell'esercizio delle professioni protette che, ad avviso della dottrina trovano la propria fonte necessaria nel contratto d'opera intellettuale (29), è da escludere in quanto contraria alla *ratio* della disciplina in commento. Quest'ultima, infatti, trova la propria ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare il valore etico e sociale delle professioni *tout court*, evitando che le caratteristiche tipiche delle stesse siano messe in discussione dall'uso improprio delle nuove tecnologie, il cui impiego deve essere circoscritto e regolamentato adeguatamente con riferimento alla prestazione di qualsivoglia attività professionale, a prescindere dalla fonte contrattuale che ne prevede l'adempimento.

È quindi l'"intellettualità", da identificarsi nelle particolari modalità di esercizio dell'attività professionale (30) e che tipicamente caratterizza la prestazione del professionista (31), a giustificare la prescrizione – nel c. 1 dell'art. 13 – del ruolo ancillare dei sistemi di IA rispetto all'applicazione di quelle competenze e attitudini peculiari, che sono acquisite in esito di uno specifico percorso formativo e in alcuni casi garantite dal possesso di un determinato titolo di studio (solitamente universitario), che rendono possibile la creazione di un'opera che è essa stessa intellettuale, in quanto "espressione della produzione intellettuale del soggetto" (32) e dunque connotata da quel valore creativo che rappresenta la proiezione delle abilità tecniche e scientifiche che il professionista ha posto a servizio dei bisogni del committente e utilizzato per la produzione dell'opera stessa (33).

La realizzazione di quest'ultima, peraltro, impone al professionista una valutazione caso per caso e quindi personalizzata delle istanze formulate dal cliente, nonché, al tempo stesso, una scelta discrezionale dei "mezzi" da applicare nella fattispecie concreta per assicurare la soluzione del "caso" sottoposto alla sua attenzione. In altri termini, il tipo di prestazione richiesta al professionista ne implica la libertà di giudizio ed una modulazione e adattamento dell'impiego delle competenze in suo possesso, che l'utilizzo dei sistemi di IA non deve mettere in discussione. È in considerazione di tanto che "anche nei sistemi di IA di ultima generazione (*deep learning*), l'interazione tra uomo e macchina è comunque necessaria", per sopperire alla mancanza, anche nei sistemi tecnologicamente più avanzati, di quel grado di conoscenza che deriva non solo dal bagaglio culturale ma anche dall'esperienza del professionista (34) nonché, soprattutto, per colmare l'assenza di "coscienza" dell'IA, "che non può essere consapevole di nulla, né può ragionare coscientemente sulle esperienze" (35).

Per quanto riguarda poi le disposizioni del c. 2 dell'art. 13, è interessante notare come le previsioni in esso contenute sono preordinate a garantire la conservazione del rapporto fiduciario tra professionista e cliente e rispondono al tempo stesso all'esigenza di riequilibrare quell'asimmetria informativa che tipicamente connota il suddetto rapporto, stante la specialità e complessità di competenze che si rendono necessarie nella prestazione dei servizi professionali, a cui si è fatto riferimento nelle pagine che precedono. Se dunque la scelta del cliente di affidarsi ad un determinato soggetto è supportata dalla fiducia nelle particolari conoscenze specialistiche di cui dispone quel professionista, questi dovrà salvaguardare quel rapporto fiduciario non solo offrendo "un'assistenza ottimale", resa in "ottemperanza di regole professionali e deontologiche precise e rigorose" (36), ma anche garantendo che l'esecuzione personale della prestazione che tipicamente connota l'attività del professionista, non sia messa in discussione dall'impiego di "intelligenze" altre rispetto a quella del prestatore dell'incarico professionale.

(28) È quanto accade, precisa F. Santoro Passarelli, *op. cit.*, 23, nei casi in cui il professionista, in situazioni di "necessità e di urgenza", presta la propria opera "nell'adempimento di un obbligo di natura pubblica e indipendentemente dal conferimento di un incarico da parte del soggetto destinato a beneficiarne".

(29) F. Santoro Passarelli, *op. cit.*, 147, pone l'accento sulla maggiore libertà contrattuale di cui godono gli esercenti professioni non protette, i quali possono scegliere di adottare schemi contrattuali diversi da quello del contratto d'opera intellettuale. In senso conforme C. Assanti, *op. cit.*, 848, precisa che la possibilità di utilizzare contratti atipici "appare relegabile nella zona delle professioni non protette". E ancora, R. Salomone, *op. cit.*, 147, chiarisce che mentre nel caso delle professioni protette non si ammettono eccezioni e quindi fonte del rapporto sarà sicuramente il contratto d'opera intellettuale, le professioni intellettuali non protette possono godere di una maggiore libertà contrattuale, fino al punto che "il prestatore d'opera intellettuale non protetto può scegliere di agire come imprenditore"; in quest'ultimo caso, precisa l'A., il professionista regolerà i rapporti con i clienti attraverso un contratto di appalto e non di opera intellettuale.

(30) Cfr. M. Rabitti, *op. cit.*, 772.

(31) In senso conforme D. Poletti, *op. cit.*, 493, sottolinea il necessario coinvolgimento dell'intelletto del professionista nell'adempimento della sua prestazione che, pertanto, assume "un risvolto sapienziale".

(32) Così A. Perulli, *op. cit.*, 379.

(33) In proposito C. Ibba, *Sulla riforma delle libere professioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 171, precisa che nella prestazione resa dal professionista: "a) la componente intellettuale deve essere prevalente rispetto alle altre componenti dell'attività; b) non deve essere meramente interna al soggetto [...] ma deve concretarsi nella prestazione fornita al cliente [...]". In senso conforme G. Marasà, *Società tra professionisti e impresa*, in *Riv. notar.*, 1997, 1347, precisa che nella prestazione d'opera intellettuale "l'intellettualità non rimane meramente interna al soggetto che svolge l'attività ma oggetto del contratto (d'opera) con il cliente" e diventa, quindi, "una prestazione di contenuto esclusivamente o prevalentemente intellettuale".

(34) È interessante rilevare che le indicazioni suddette sono formulate dagli stessi professionisti in seno a Confprofessioni-Confederazione italiana delle libere professioni, in occasione del parere espresso in ordine al d.l. n. 1146, in data 24 giugno 2024, nell'Audizione del presidente di Confprofessioni, in Commissione giustizia del Senato della Repubblica, in <www.senato.it>.

(35) Così V. Tenore, *op. cit.*, 667, il quale peraltro fornisce una definizione di "coscienza" come "capacità di elaborare, con sensazioni interiori ed in modo neutro, le esperienze sensoriali, corporee, emotive e mentali che l'uomo fa".

(36) Così il *Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Ruolo e futuro delle professioni nella società civile europea del 2020"* (*parere d'iniziativa*), nel punto 2.7, in *Gue*, 16 luglio 2014, C-226/10.

Di qui, dunque, la prescrizione dell'obbligo di comunicare le “informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista al destinatario della prestazione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”, onde renderlo edotto delle modalità di erogazione della prestazione richiesta che, se in ragione della natura intellettuale di essa, sono di per sé naturalmente estranee alla sfera di conoscenze e competenze del destinatario del servizio professionale, lo sono a maggior ragione quando nell'attuazione dello stesso il professionista si avvalga di strumenti, quali i sistemi di IA, la cui modalità applicativa non è di agevole comprensione e conoscenza da parte di chi sia estraneo all'utilizzo delle stesse.

Sarà l'esperienza del mercato delle professioni intellettuali che dovrà dare prova dell'efficacia dei presidi normativi previsti nell'ordinamento comunitario e nazionale, rispetto all'obiettivo di supportare il processo di aggiornamento delle modalità di esercizio dell'attività professionale senza metterne in discussione le peculiarità e la particolare valenza sociale, oltre che economica. È questo un percorso che sicuramente può essere favorito dall'implementazione di nuove tecnologie, quali i sistemi di IA che, automatizzando determinati processi operativi, potranno rendere più rapida la produzione dell'opera professionale, così assecondando il sempre più diffuso bisogno di utilizzazione di forme giuridiche e di strumenti operativi di esercizio delle professioni che ne favoriscano la maggiore competitività; l'auspicio è però che questa evoluzione del modo di “fare” il professionista intellettuale possa avvenire senza mettere in discussione la qualità e la natura del servizio reso, che deve restare un servizio professionale, nei termini cui si è fatto riferimento nello svolgersi della nostra indagine.

\* \* \*